

**DELIBERAZIONE 3 SETTEMBRE 2015  
430/2015/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, 12 GIUGNO 2015, N. 2888/2015, RELATIVA ALLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE PER GLI ANNI 2010-2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 settembre 2015

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento (CE) n. 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato A recante la "*Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013*" (di seguito: RTTG 2010-2013);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione 192/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, ARG/gas 178/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 515/2012/R/GAS;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 19 aprile 2013, n. 995/2013 (di seguito: sentenza 995/2013);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 12 giugno 2015, n. 2888 (di seguito: sentenza 2888/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca "*un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la*

*tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo*” e precisa che il sistema tariffario “*deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*”;

- con specifico riferimento alle tariffe di trasporto del gas naturale, l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00 prevede che queste debbano tenere conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; inoltre, “*le tariffe di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali*”;
- con sentenza 995/2013 il Tar Lombardia ha annullato la RTTG 2010-2013, la deliberazione 192/09, e le conseguenti deliberazioni di approvazione delle proposte tariffarie, nella parte in cui:
  - da un lato, hanno introdotto criteri e parametri (in particolare, la modifica rispetto al previgente regime tariffario del riparto dei ricavi tra componente di *capacity* e di *commodity*, che passa da un rapporto 70:30 a un rapporto pari a circa 90:10; nonché la riduzione delle aree di uscita dalla rete nazionale, che passano da 17 a 6), i quali criteri e parametri determinerebbero uno sproporzionato aumento dei costi per gli utenti che operano utilizzando, prevalentemente, punti di entrata da Sud, in contrasto con l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00 nella parte in cui prevede che la disciplina tariffaria deve tener conto “*della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, e in particolare le aree del Mezzogiorno*”;
  - dall’altro lato, hanno introdotto un nuovo criterio relativo al c.d. autoconsumo (passando dal riconoscimento tariffario dei costi dell’impresa di trasporto per il funzionamento delle centrali di compressione, al prelievo in natura del gas a tal fine necessario) il quale non troverebbe fondamento normativo;
- la predetta pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato che, con sentenza 2888/2015, ha chiarito quanto segue:
  - l’Autorità non sarebbe riuscita a dimostrare l’insussistenza degli incrementi tariffari “penalizzanti” per gli utenti che hanno accesso ai punti di entrata situati nel Sud del Paese, atteso che gli elementi prodotti in sede processuale, oltre a essere tardivi non sarebbero verificabili;
  - l’Autorità non avrebbe adeguatamente motivato le principali scelte innovative che hanno determinato i predetti incrementi tariffari; in particolare, il giudice, (i) con riferimento alla nuova ripartizione dei ricavi tra componenti di *capacity* e di *commodity*, non ha rinvenuto “*adeguati supporti – logici e/o normativi – per l’accentuato sbilanciamento tra le due componenti tariffarie*”, né (ii) con riferimento all’individuazione del c.d. baricentro del mercato (utilizzato al fine della costruzione dell’algoritmo di calcolo tra i diversi punti di entrata e uscita), l’Autorità avrebbe fornito adeguate motivazioni, ossia “*motivazioni ulteriori*”,

*rispetto a quelle riferite alla concentrazione nell'area in questione dei siti di stoccaggio nonché della quota più rilevante dei consumi”;*

- risulterebbe insufficiente e poco chiara l'istruttoria posta a base dell'individuazione dei nuovi criteri relativi all'autoconsumo; in particolare, non sarebbe chiaro il fondamento normativo di tale misura, né sarebbe stato motivato perché col previgente meccanismo del *price cap* i relativi costi non sarebbero controllabili dall'impresa maggiore di trasporto, mentre lo sarebbero mediante il meccanismo di autoconsumo;
- con la deliberazione 3 settembre 2015, 428/2015/C/GAS l'Autorità ha deciso di proporre ricorso per revocazione della sentenza 2888/2015.

**RITENUTO CHE:**

- nonostante la decisione di proporre ricorso per revocazione della sentenza 2888/2015, attesa l'esecutività della medesima, sia comunque obbligatorio avviare un procedimento per ottemperare alla sentenza 995/2013, come confermata dalla sentenza 2888/2015;
- il predetto avvio non faccia venir pertanto meno l'interesse a proporre ricorso per revocazione

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per ottemperare alla sentenza 995/2013, come confermata dalla sentenza 2888/2015;
2. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 dicembre 2015;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 settembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*